

Ritenute in appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Istituito il codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di versamento F24

Il versamento le ritenute fiscali trattenute ai lavoratori impiegati negli appalti di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, conv. con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, deve essere effettuato cumulativamente in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 109 del 24 dicembre 2019, per consentire all'impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, ha istituito il seguente codice identificativo:

“09” denominato “Committente”.

Ritenute in appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Nuovi obblighi a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020)

Riguardo, all'«elenco nominativo di tutti i lavoratori, ... impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato», la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), va effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa). Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 108 E del 23 dicembre 2019, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni in merito all'applicazione del comma 2 del nuovo articolo 17-bis D.Lgs. 241/97 che «al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese» prevede taluni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici).

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e reverse charge manodopera. Le novità del decreto fiscale “convertito”

L'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, interamente sostituito nel corso della conversione in legge del provvedimento, reca una serie di misure volte sia a tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici sia per contrastare il dilagante fenomeno dell'omesso versamento dell'IVA. In particolare, dispone l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; estende l'inversione contabile in materia di IVA (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il

prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.